

Edizione di venerdì 10 Settembre 2021

CASI OPERATIVI

Risoluzione del concordato preventivo e novità del D.L. 118/2021
di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

Settori tessile, moda e accessori: contributo a fondo perduto con domande dal 22 settembre
di Debora Reverberi

IVA

Iva sulle prestazioni derivanti da accordi transattivi
di Roberto Curcu

AGEVOLAZIONI

Le modalità di accesso al nuovo fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà
di Luca Dal Prato

LAVORO E PREVIDENZA

Le nuove regole per l'accesso ai servizi dell'Inps
di Federica Furlani

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Cose da fare con i bimbi in Trentino
di Stefania Pompigna – Digital Assistant

CASI OPERATIVI

Risoluzione del concordato preventivo e novità del D.L. 118/2021 di EVOLUTION

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'entrata in vigore del D.L. 118/2021, entro quali limiti può essere richiesta la risoluzione del concordato preventivo omologato?

Ai sensi dell'articolo 186 L.F., ciascuno dei creditori può chiedere la risoluzione del concordato preventivo omologato ex articolo 180 L.F., per inadempimento.

L'articolo 186 L.F. precisa che il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

La Giurisprudenza ha fornito varie interpretazioni di tale disposizione.

In particolare, è stata riconosciuta la legittimazione a chiedere la risoluzione per ciascuno dei creditori, a condizione dell'esistenza di un pregiudizio effettivamente subito dal singolo in relazione al proprio diritto di credito, così come modificato con il piano proposto dal debitore ed omologato.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

Settori tessile, moda e accessori: contributo a fondo perduto con domande dal 22 settembre

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Il **D.L. 34/2020** (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla **L. 77/2020**, ha introdotto **un pacchetto di misure agevolative destinate ai settori tessile, moda e accessori** gravemente colpiti dalle conseguenze della pandemia da Covid-19.

I seguenti incentivi risultano finalmente, dopo oltre un anno di attesa, di **imminente operatività** grazie all'emanazione, negli scorsi mesi di luglio e agosto, dei relativi **decreti attuativi**:

- **il credito d'imposta rimanenze di magazzino**, riconosciuto in misura pari al 30% dell'eccedenza del valore delle rimanenze finali di magazzino del periodo d'imposta in corso al 10.03.2020 (per la generalità delle imprese 2020) e del periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 (per la generalità delle imprese 2021), rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (per l'**effettiva operatività di tale misura si attende il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**);
- **il contributo a fondo perduto “Tessile, Moda e Accessori”**, riconosciuto **nella misura massima del 50% delle spese sostenute e ammissibili** alle imprese di piccola dimensione e nuova o recente costituzione, entro il limite di risorse complessive stanziate pari a 5 milioni di euro.

Il **contributo a fondo perduto “Tessile, Moda e Accessori”** è una misura prevista dell'[articolo 38-bis D.L. 34/2020](#) con la finalità di **“sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo”**.

L'incentivo sostiene in particolare **l'acquisto e l'installazione di nuovi impianti, macchinari e**

attrezzature nonché le spese destinate alla creazione di nuovi elementi di design, all'innovazione di tessuti e di processi produttivi e alla valorizzazione dei prodotti del *made in Italy* da parte di talentuose *start-up* di piccola dimensione.

Le modalità di attuazione della misura sono contenute nei seguenti decreti:

- **D.M. 18.12.2020**, che definisce, tra gli altri, i soggetti beneficiari, i progetti e le spese ammissibili, la procedura di accesso, i criteri valutativi e modalità e tempistiche di erogazione;
- **D.M. 18.05.2021**, che amplia il novero di attività ammesse all'agevolazione;
- **decreto direttoriale del 03.08.2021**, che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

L'articolo 4, comma 2 del sopra citato decreto direttoriale del 03.08.2021 stabilisce **l'apertura dello sportello gestito da Invitalia dalle ore 12:00 e fino alle ore 18.00 del 22.09.2021** e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni successivi fino a esaurimento risorse.

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogate le **caratteristiche salienti della misura agevolativa**:

| | |
|---|--|
| Ambito soggettivo: requisiti dei beneficiari | Imprese: – di piccola dimensione ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 ; – non quotate ; – che non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa ; – che non siano state costituite a seguito di fusione . |
| Ambito soggettivo: attività ammissibili | Alla data di presentazione della domanda le imprese devono: – risultare iscritte e “attive” nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non più di 5 anni ; – svolgere in Italia una o più delle attività economiche ammissibili ; – essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie ; alla data del 31.12.2019 le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà; – essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi ; – non avere ancora distribuito utili ; – non essere in situazione di difficoltà alla data del 31.12.2019 , pur essendolo diventate nel periodo 01.01.2020-30.06.2021. I soggetti beneficiari devono svolgere almeno una delle seguenti attività , elencate analiticamente all' articolo 5, comma 3, D.M. 18.12.2020 integrato dal D.M. 18.05.2021, come risultante dal codice “prevalente” comunicato al Registro delle imprese: 13- Industrie tessili |

14-**Confezione di articoli di abbigliamento;** confezione di articoli in pelle e pelliccia
15-**Fabbricazione di articoli in pelle e simili**
16.29.11 Fabbricazione di **parti in legno per calzature**
16.29.12 Fabbricazione di **manici di ombrelli, bastoni e simili**
20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toilette: **profumi, cosmetici, saponi e simili**
20.59.60 Fabbricazione di **prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio**
32.12 Fabbricazione di **oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi**
32.13 Fabbricazione di **bigiotteria e articoli simili**
32.50.50 Fabbricazione di **armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni**
32.99.20 Fabbricazione di **ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini**
74.10.10 Attività di **design di moda**

Sono ammissibili i seguenti **progetti di investimento:**

- finalizzati alla realizzazione di **nuovi elementi di design;**
- finalizzati all'introduzione nell'impresa di **innovazioni di processo produttivo;**
- finalizzati alla realizzazione e all'utilizzo di **tessuti innovativi;**
- ispirati ai principi dell'**economia circolare** finalizzati al **riciclo di materiali usati o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;**
- finalizzati all'introduzione nell'impresa di **innovazioni digitali.**

I progetti devono:

- **essere realizzati** dai soggetti beneficiari **presso la propria sede operativa ubicata in Italia;**
- prevedere **spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 e non superiori a euro 200.000,00;**
- **essere avviati successivamente** alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- **essere ultimati entro 18 mesi** dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Sono ammissibili le seguenti **spese, strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento:**

- spese per acquisto di **macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica**, comprese le relative **spese di installazione** (**è esclusa l'acquisizione tramite locazione finanziaria**);
- spese per acquisto di **brevetti, programmi informatici e licenze software;**
- spese per la **formazione del personale** **inerente al progetto, entro il 10% dell'importo del progetto;**
- spese per la **copertura del capitale circolante**, nel limite del 20%

**Ambito oggettivo:
progetti ammissibili**

**Ambito oggettivo:
spese ammissibili**

delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento di **materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci, servizi, godimento di beni di terzi, personale.**

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:

- essere **sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;**
- essere **pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato** all'impresa beneficiaria e con modalità che consentano **la piena tracciabilità del pagamento** e l'immediata riconducibilità alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (**bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, ricevute bancarie**).

Il contributo a fondo perduto è concesso nella **misura massima del 50%** (entro il limite di 5 milioni di euro di risorse disponibili) **delle spese sostenute e ammissibili strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento.**

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello gestita da Invitalia.

L'apertura dello sportello è fissata

- **alle ore 12:00 e fino alle ore 18.00 del 22.09.2021**

e

- dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni successivi fino a esaurimento risorse.

Qualora le **risorse residue** non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dall'ultima domanda finanziabile, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie.

Intensità della misura

Procedura di accesso

IVA

Iva sulle prestazioni derivanti da accordi transattivi

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

NOVITÀ IVA IN TEMA DI CESSIONI INTRACOMUNITARIE ED E-COMMERCE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel corso del corrente anno abbiamo assistito alla pubblicazione di una serie di risposte ad interpello che hanno avuto ad oggetto la **disciplina Iva delle somme derivanti da accordi transattivi**, che hanno fin da subito destato più di una perplessità; ci riferiamo, in particolare, alle [risposte n. 145 del 3 marzo 2021](#), [n. 179 del 16 marzo 2021](#), [n. 212 del 26 marzo 2021](#), [n. 356 del 26 marzo 2021](#) e [n. 401 del 10 giugno 2021](#).

In tali risposte ad interpello, l'Agenzia delle Entrate ha ravvisato, sempre e comunque, l'esistenza di prestazioni di servizi imponibili in presenza di transazioni.

In particolare, l'Amministrazione considera di fatto esistente una prestazione di servizi nell'**obbligo di fare o non fare che è insito nell'accordo transattivo, e cioè quello di non proseguire azioni contenziose già avviate o a non iniziare nuove azioni contenziose**.

L'orientamento espresso nelle risposte del 2021, peraltro, **rinnega** quanto la stessa Agenzia delle Entrate aveva precisato solo **due anni prima**, con le [risposte n. 178 del 3 giugno 2019 e n. 387 del 20 settembre 2019](#).

Nella [risposta n. 178/2019](#), ad esempio, l'Agenzia non aveva ravvisato in *re ipsa* l'esistenza nella transazione di una **obbligazione di fare o non fare** da assoggettare ad Iva, ma aveva precisato che “*al fine di stabilire il trattamento fiscale della transazione, è necessario effettuare una valutazione caso per caso al fine di individuare, mediante l'analisi degli elementi sottostanti la vicenda negoziale, la specifica volontà delle parti*”.

Premesso che una **transazione** può essere “**dichiarativa**” oppure “**novativa**”, è chiaro che la stessa può **prevedere o meno il nascere di nuove obbligazioni tra le parti**, e le stesse possono o meno essere soggette ad Iva; ad esempio, se in un **accordo con durata determinata**, la **transazione** dovesse stabilire che le parti si **accordano**, dietro corrispettivo, per una **interruzione anticipata degli effetti del contratto**, è evidente che il corrispettivo pattuito sarebbe il contraltare di una assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con

contestuale assoggettamento ad Iva della somma; viceversa, **qualora la transazione abbia ad oggetto solo la determinazione di un danno subito da una delle due controparti, l'oggetto della transazione sarebbe l'individuazione della somma avente carattere risarcitorio e come tale fuori dal campo di applicazione dell'Iva.**

Sul punto, il fatto che nella transazione, spesso come clausola di stile, si inserisca la **preclusione delle parti ad iniziare o proseguire azioni contenziose** sulla stessa materia, è un semplice ed ovvio effetto dell'accordo, e **non costituisce il suo oggetto**, con la conseguenza che la posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte ad interpello del 2021 non risulta condivisibile; secondo tali risposte, infatti, l'inserimento di tale formula di **chiusura nella transazione** porterebbe ad un **naturale assoggettamento ad Iva delle somme pattuite in sede transattiva**.

Tale ultimo orientamento manifestato dall'Agenzia delle Entrate sta creando dei problemi a molte imprese, le quali non sanno se aderire allo stesso ed assoggettare in ogni caso ad Iva gli importi derivanti dalla transazione, oppure aderire agli orientamenti dottrinali maggioritari e valutare la casistica caso per caso; **la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione è altalenante**, in quanto a fronte di sentenze che prevedono solo in determinati casi nella transazione l'obbligo di assoggettamento ad Iva ([sentenza n. 18764 del 23.06.2014](#)) o comunque che qualificano le somme erogate a fronte della transazione non necessariamente riconducibili all'assunzione di obblighi di fare o non fare ([ordinanza n. 20316 del 15.07.2021](#)), troviamo la [sentenza n. 23668 del 01.10.2018](#) che considera soggette ad Iva le reciproche rinunce ai crediti che due parti vantavano una nei confronti dell'altra e l'impegno ad estinguere i giudizi pendenti.

In questa situazione di incertezza, **Assonime ha pubblicato ieri la propria circolare numero n. 26**, con la quale ha manifestato tutte le proprie perplessità riguardo all'orientamento che sta assumendo l'Agenzia delle Entrate.

Tra le articolate ed approfondite argomentazioni, Assonime evidenzia che “**la disciplina dell'Iva non può avere l'effetto di creare artificiosamente delle prestazioni di servizi, ma deve necessariamente restare ancorata ai beni e ai servizi che per loro natura sono suscettibili di uno scambio e, quindi, di entrare nella catena produttiva e distributiva dei beni e dei servizi da assoggettare all'imposizione sui consumi**”.

La stessa **Corte di Giustizia Europea, nelle sentenze C-384/95 e C-215/94**, ha evidenziato che nonostante l'ampiezza del concetto di prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, **è comunque necessario che l'operazione si concretizzi in un servizio “consumabile”**, e cioè che esista un consumatore o un vantaggio che possa considerarsi un **elemento costitutivo del corrispettivo dovuto dal soggetto di una attività commerciale**.

Anche volendo aderire alla **tesi dell'Agenzia delle Entrate**, secondo la quale deve essere assoggettato ad Iva il **corrispettivo pagato** perché **una delle due parti rinunci a proseguire o iniziare azioni contenziose**, vi sarebbe comunque una **contoprestazione**, da parte di colui che

riceve tale somma e rinuncia a proprie pretese; in sostanza, vi sarebbe una **permuto tra prestazioni di servizi, per le quali sarebbe impossibile determinare la base imponibile, ossia il "valore normale" delle stesse.**

Detto ciò, Assonime evidenzia che, con tale orientamento, l'istituto della **transazione** diverrebbe **antieconomico** (per lo meno in presenza di soggetti senza diritto alla detrazione), con la conseguenza che si perderebbe la **neutralità di effetti fiscali tra la sentenza e la transazione**, a favore della prima. In tale senso, sarebbe auspicabile *"che la questione fosse riconsiderata e trattata in un **documento di prassi esaustivo e di portata generale**".*

AGEVOLAZIONI

Le modalità di accesso al nuovo fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà

di Luca Dal Prato

Seminario di specializzazione

CRISI D'IMPRESA E OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **decreto direttoriale del 3 settembre 2021** ha fornito chiarimenti circa le modalità di accesso al **fondo per il sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria**, istituito dall'[articolo 37, comma 1, D.L. 41/2021](#).

L'istanza di accesso al fondo può essere presentata, **dal 20 settembre 2021 al 2 novembre 2021**, utilizzando esclusivamente la procedura informatica accessibile dal sito www.invitalia.it.

Il fondo è rivolto alle grandi imprese che operano in Italia, in **qualsiasi settore** economico ad **esclusione** delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.

Per identificare le “**grandi imprese**” l'**articolo 1** del decreto direttoriale richiama la raccomandazione della **Commissione europea 2003/361/CE** del 6 maggio 2003 e il decreto del Ministro delle attività produttive 18.04.2005.

In sintesi, il fondo è fruibile da aziende con almeno **250 dipendenti**, un **fatturato** superiore ai **50 milioni** di euro o un **bilancio** superiore ai **43 milioni** di euro.

In particolare, il fondo è rivolto alle **aziende** che, alla data di presentazione della relativa **domanda di accesso**:

1. versano in situazione di **temporanea difficoltà** finanziaria, in relazione alla crisi connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
2. **non si trovavano già in situazione di difficoltà**;
3. presentano concrete e plausibili **prospettive di ripresa** dell'attività.

Invitalia, qualora nel corso di svolgimento dell'attività di valutazione ritenga necessario acquisire **ulteriori informazioni**, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall'impresa

proponente, può **richiederli** una sola volta mediante una comunicazione scritta, da riscontrare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.

A tal proposito, il decreto direttoriale pone particolare **attenzione ai documenti utili a comprendere se i flussi di cassa** prospettici saranno sufficienti a far fronte, con regolarità, alle obbligazioni pianificate nonché al rimborso del finanziamento.

Fattibilità e credibilità del piano aziendale verranno quindi valutate anche con riferimento alle **capacità** e alle **competenze** dell'impresa di perseguire, nel medio termine, la **continuità aziendale** e il **ripristino della redditività aziendale**.

Questo aspetto risulta particolarmente interessante in quanto, indirettamente, il legislatore sembra richiamare l'attenzione sulla **solidità dei processi decisionali** ovvero sui **principi di corretta amministrazione (ex articolo 12 CCI)** e **adeguatezza degli assetti organizzativi (articolo 2086 cod. civ.)**, primi reali strumenti di allerta della situazione di crisi.

L'impresa dovrà poi impegnarsi a **destinare il finanziamento** esclusivamente al sostentimento di costi per il **personale, investimenti** o capitale circolante, negli stabilimenti produttivi e nelle attività imprenditoriali oggetto del piano aziendale, localizzati in **Italia**.

Il **finanziamento** sarà di **durata** massima pari a **cinque anni** e di **importo** complessivo concesso **non superiore**, alternativamente, al **doppio della spesa salariale** annua per il **2019 oppure al 25 per cento** del **fatturato** totale dell'impresa, sempre per l'anno 2019.

In ogni caso, il finanziamento **non può eccedere** l'importo di **30 milioni** di euro, incrementabile qualora al piano aziendale partecipino la Regione o altri enti e amministrazioni pubbliche.

Il contratto di finanziamento tra l'impresa e Invitalia deve essere restituito secondo un piano di ammortamento a **rate semestrali** costanti posticipate, aventi scadenza al 31 maggio e al 30 novembre di ogni anno a **decorrere dai dodici mesi successivi** alla data della prima erogazione del finanziamento stesso all'impresa.

Il contratto potrà essere stipulato anche successivamente al 31 dicembre 2021 e il tasso di **interesse** applicato non potrà essere **inferiore allo 0,10%**.

È prevista la **revoca**, totale o parziale del finanziamento in determinati casi quali il **cambio di controllo**, la messa in **liquidazione** o cessazione, anche parziale, dell'attività ovvero la presentazione nei confronti della impresa di un'istanza volta a far dichiarare **l'apertura di una procedura fallimentare** o altra **procedura concorsuale** non prevista nel piano aziendale.

Infine, pare utile rilevare che **l'articolo 6 del decreto direttoriale**, pur ponendo alcuni limiti, ammette la **cumulabilità** del fondo con gli **aiuti concessi per finanziamenti diversi**, a condizione che **l'importo complessivo dei finanziamenti per beneficiario non superi le soglie di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), D.M. 05.07.2021**.

LAVORO E PREVIDENZA

Le nuove regole per l'accesso ai servizi dell'Inps

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

IL NUOVO SOVRAINDEBITAMENTO MUOVE VERSO IL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [circolare n. 87 del 17.07.2020](#), l'Inps aveva comunicato che, in linea con le disposizioni del D.L. 76/2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” – c.d. decreto Semplificazioni 2020), **dal 1° ottobre 2020 non avrebbe rilasciato più nuovi PIN**, per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal **D.Lgs. 82/2005** (Codice dell’Amministrazione Digitale) per l’accesso ai servizi *web* della pubblica Amministrazione, ossia il **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)**, la **Carta di Identità Elettronica (CIE)** e la **Carta Nazionale dei Servizi (CNS)**, in grado di offrire maggiori livelli di sicurezza di accesso.

I **PIN già rilasciati dall’Istituto alla data del 1° ottobre 2020, rimasti in vigore nel periodo transitorio, devono essere dismessi entro il 30 settembre 2021**, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.

Con la [circolare n. 95 del 02.07.2021](#), l'Inps, per assicurare una più graduale transizione dal PIN verso l'utilizzo di credenziali SPID, CIE e CNS, ha inoltre stabilito che **l’accesso tramite PIN ai servizi online con profili diversi da quello di cittadino** (intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica Amministrazione, professionista), avrebbe dovuto venir meno a partire dal 1° settembre 2021, con la necessaria dotazione per tali soggetti di una credenziale SPID di livello non inferiore a 2 o della CIE (con relativo PIN) o di una CNS entro il mese di agosto 2021.

Con il [messaggio n. 2926 del 25 agosto scorso](#), l'Istituto Previdenziale ha infine deciso di spostare anche per questi ultimi soggetti, a seguito delle richieste pervenute da parte degli interessati e delle esigenze organizzative rappresentate, **l’accesso ai servizi on line di rispettiva competenza mediante PIN** con tutti i profili, fino al **30 settembre 2021**.

Sul tema della gestione delle deleghe delle identità digitali dei cittadini è invece intervenuta la [circolare 129 del 12 agosto 2021](#), stabilendo che, decorrente dal 16 agosto 2021, il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell'Inps **può delegare**

un'altra persona di sua fiducia all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto.

La delega dell'identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale **i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale** possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

In considerazione del fatto che, come detto, i PIN Inps verranno **disattivati il 30 settembre 2021**, al fine di continuare ad esercitare il proprio ruolo nei riguardi dei **soggetti tutelati**, i soggetti di cui sopra dovranno richiedere la **registrazione di una delega per tutti i soggetti rappresentati**.

La richiesta deve essere effettuata presentandosi di persona presso una qualsiasi Struttura territoriale dell'Inps:

- **direttamente dal delegante** esibendo il modulo di richiesta di registrazione della delega dell'identità digitale (mod. **AA08**) e copia del documento di riconoscimento;
- **da parte di persona diversa dal delegante esclusivamente nei seguenti casi**, con la seguente procedura:

a) i **tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno** possono richiedere la delega autocertificando la rappresentanza legale ovvero producendo la documentazione atta a provarla e presentando la seguente documentazione:

1. modulo di **richiesta di registrazione della delega dell'identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori** (mod. **AA10**);
2. copia del documento di riconoscimento del richiedente e del tutelato;
3. autocertificazione o copia del provvedimento di nomina emesso dal giudice;

b) gli **esercenti la potestà genitoriale** possono richiedere la registrazione della delega per conto del minore, presentando la seguente documentazione:

1. **modulo di richiesta di registrazione della delega dell'identità digitale per tutori, curatori, amministratori di sostegno e minori** (mod. **AA10**);
2. copia del documento di riconoscimento del richiedente;
3. autocertificazione attestante la potestà genitoriale;

c) le **persone allettate per lunga durata**, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell'Istituto a causa di patologie, possono richiedere la **registrazione della delega anche attraverso il delegato che dovrà produrre la seguente documentazione**:

1. **modulo di richiesta di registrazione della delega dell'identità digitale per impossibilitati a recarsi presso la Struttura territoriale Inps per motivi di salute** (mod. **AA09**);
2. attestazione sanitaria prodotta da un medico del SSN attestante l'impossibilità del

delegante a recarsi presso la Struttura Inps;
3. documento di identità originale del delegante e del delegato.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Cose da fare con i bimbi in Trentino

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

Le **cose da fare con i bimbi in Trentino** prendono forma in suggestivi paesaggi con palafitte, castelli, parchi e musei il tutto pensato per passare spensierate giornate con tutta la famiglia. Si potranno affrontare cacce al tesoro, percorsi avventurosi e itinerari fiabeschi .

In questo articolo ti parlerò di 5 luoghi in cui poter far vivere ai bambini emozioni ed avventure indimenticabili.

1. Piramidi di Segonzano

Il **Comune di Segonzano con le sue Piramidi**, accoglie torri, creste, pinnacoli a canna d'organo, colonne. Le colonne alte fino a 20 m, sono raggiungibili, grazie a un sentiero attrezzato. Le Piramidi risalgono a 50 mila anni fa circa e sono un deposito morenico.

2. Il sentiero incantato del Buffaure

Tra la **Val di Fassa e Val di Fiemme** si trova il **sentiero incantato del Buffaure** che è possibile raggiungere anche con i passeggiini ed è diviso in varie tappe: il lago stregato; la notte magica; le parole misteriose; il regno incantato. Inoltre con la seggiovia che sale fino a Col de Valvacin potrai portare i bambini una bellissima passeggiata ad alta quota per farvi abbracciare dal suggestivo paesaggio delle Dolomiti, Marmolada e Gruppo del Sella.

3. Le palafitte del lago di Ledro

Le **Palafitte di Ledro** presenti nella Valle di Ledro sono **patrimonio mondiale dell'UNESCO**. Risalgono a circa 4000 anni fa e le capanne costruite sul Lago di Cedro sono realizzate a tema: troverai una casetta per ogni figura importante di un villaggio preistorico. Nei pressi del villaggio potrai portare i bambini a visitare il museo in cui sono presenti diversi reperti ritrovati nelle palafitte durante gli scavi archeologici.

Infine, per completare il tutto, a **Trento** potrai **visitare il Museo delle scienze** che nel periodo

estivo organizza laboratori ed eventi in cui vengono coinvolti adulti e bambini.

4. Gita al forte Barba di Fior

Il **forte Barba di Fior o forte Pejo** è perfetto per chi ama l'avventura e la sfida. Si tratta di un forte austriaco costruito durante la prima guerra mondiale. Qui troverai particolari sentieri da percorrere con appoggi naturali o artificiali come scalette, cavi, teleferiche ed altro. Se vuoi fare un'esperienza davvero diversa puoi raggiungere un percorso aereo con traversata tirolese da 70 metri e calata di 30 metri, adatta ad adulti e ragazzi che amano le sfide.

5. Sentiero delle leggende, Val di Fassa

In Val di Fassa il **Sentiero delle Leggende** è un vero angolo di paradiso dove poter leggere e ascoltare una storia immersi nella natura.

Nel Sentiero delle leggende esistono 6 storie che ti porteranno nel **Regno di Re Laudino** attraversando fiabe e tradizioni del popolo ladino, una camminata perfetta per tutta la famiglia.

Allora, c'è un posto tra questi che hai appena letto in cui vorrai portare i bambini?



MontagneTop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO